**INDIVIDUAZIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

**AREA TECNICA**

**RESPONS. GEOM. MARCELLI SERGIO**

**DESCRIZIONE PROCEDIMENTO**

***Permesso di Costruire***

**STRUTTURE CHE INTERVENGONO**

***Comune***

**FASI DEL PROCEDIMENTO E TEMPI PER IL RILASCIO**

**PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE**

La domanda di permesso di costruire va sottoscritta dal proprietario dell’immobile o da chi ne abbia diritto a richiederlo. Va presentata allo Sportello Unico per l’Edilizia (S.U.E.).

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, lo S.U.E. deve comunicare a chi ha presentato domanda il **nome del responsabile del procedimento** che eseguirà l’istruttoria.

**ISTRUTTORIA**

Entro 60 giorni, il responsabile del procedimento acquisisce tutta la documentazione necessaria all’istruttoria attraverso il S.U.E..

Una volta valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto.

**EVENTI CHE POSSONO VERIFICARSI DURANTE L’ISTRUTTORIA PER L’ESAME DELLA DOMANDA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE**

Essenzialmente sono tre gli eventi che possono verificarsi durante la fase istruttoria.

1. **Proposta di modifica al progetto originario**. Va fatta dal responsabile del procedimento entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di rilascio di permesso di costruire e ne vanno illustrate all’interessato le ragioni. L’interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica e, se accettata, ha tempo 15 giorni  per integrare la documentazione. In questo caso, viene sospeso il decorso dei 60 giorni entro cui il responsabile del procedimento deve pronunciarsi (vedi paragrafo precedente).
2. **Richiesta integrazioni**. Il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda per il rilascio del permesso di costruire può essere interrotto solo una volta dal responsabile del procedimento e, comunque, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda stessa. Le richieste di integrazione vanno obbligatoriamente giustificate in maniera dettagliata e hanno validità esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata al S.U.E. e che non siano già nelle disponibilità dell’amministrazione.
3. **Eventuale indizione della conferenza di servizi**. Il responsabile dello Sportello Unico indice una conferenza di servizi nel caso in cui entro i 60 giorni dalla presentazione della domanda non siano intervenuti le intese, i nulla osta o gli assensi dalle p.a. coinvolte, oppure sia intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni.

**ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE**

Il permesso di costruire, notificato all’interessato dallo Sportello Unico per l’edilizia è adottato:

- entro il **termine di 30 giorni** dalla proposta di provvedimento formulata dal responsabile del procedimento

Se l’immobile oggetto dell’intervento è sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine per l’adozione del provvedimento decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Il procedimento è concluso con l’adozione del provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall’art. 2 della legge 241/1990 sulla conclusione del procedimento.

**MANCATO RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E IPOTESI DI SILENZIO**

Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo e qualora il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso (silenzio significativo con valore di provvedimento positivo), **fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali**.

Riguardo a questi ultimi, in caso di diniego dell’atto di assenso, eventualmente acquisito in sede di conferenza di servizi, decorso il termine per l’adozione del provvedimento finale, la domanda del permesso di costruire si intende respinta.